

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Revisione

La decisione

Revisione - Giudizio di ammissibilità - Prova nuova - Nozione - Prova non acquisita o non rilevata nel precedente giudizio - Rilevanza (c.p.p., art. 630).

Le prove nuove rilevanti, ex art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., per ritenere ammissibile l'istanza di revisione sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente.

Revisione - Giudizio di ammissibilità - Rilevanza della prova nuova - Incidenza sul precedente giudizio di colpevolezza - Evidenziazione di dubbi sulla responsabilità dell'istante - Sufficienza (c.p.p., art. 631).

La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 c.p.p., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 16 giugno 2013 (c.c. 3 giugno 2014) - SQUASSONI, *Presidente* - FRANCO, *Estensore* - GALLI, *P.M.* (diff.) - Z.L., *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. Interessante questa sentenza della Corte di legittimità in tema di giudizio di revisione. Il rilievo della decisione in epigrafe emerge sotto più profili, giacché se da un lato le due massime sopra riportate rappresentano la conferma dell'affermarsi di un orientamento - comunque apprezzabile - inteso a consentire un maggior accesso a tale forma di impugnazione straordinaria, dall'altro assai particolare è l'applicazione che nel caso di specie dei suddetti principi è fatta dalla Suprema Corte.

2. Le massime si diceva.... La prima affronta uno dei temi centrali dell'istituto della revisione, relativo alla possibilità di far rientrare nella nozione di "prove nuove" - non solo le prove *noviter repertae* (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione di cui si intende chiedere la revisione), ma anche - quelle *noviter productae* (cioè quelle preesistenti, ma mai portate all'attenzione dell'organo che ha emesso la decisione di cui si intende chiedere la revisione), discutendosi altresì se quest'ultima categoria

comprenda solo le prove mai acquisite prima o anche quelle che, seppur acquisite, non sono mai state valutate dal giudice.

La dottrina maggioritaria, da sempre, si è schierata a favore di un'interpretazione massimamente estensiva del concetto di "prove nuove" - ASTARITA, *Revisione*, in *Dig. Pen.*, Agg. III, II, Torino, 2005, 1374; BARGIS, *Prove nuove ai fini della revisione*, in *Giur. it.*, 1992, II, 772; DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, 64; LONATI, *Sul criterio per la definizione di «prova nuova» in vista del giudizio di revisione*, in *Cass. pen.*, 2002, 3191; *contra*, GRAMIGNI, *La prova «dimenticata», il c.d. travisamento del fatto ed il giudizio di revisione*, in *Cass. pen.*, 1997, 3119 -, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità della revisione, che l'omessa acquisizione della prova, nel precedente giudizio di merito, sia da addebitare ad un'omissione o alla condotta negligente della parte interessata (*contra*, sul punto, FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, 241; ID., *La prova nel giudizio di revisione*, in *Prova penale*, a cura di A. Gaito, II, Torino 2008, 995).

Anche la giurisprudenza è stata, da sempre, pressoché unanimemente concorde nel ritenere "prova nuova" anche quella che, esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata alla cognizione dell'organo giudicante, a prescindere da un'inerzia della parte, mentre tale rilievo non era riconosciuto all'elemento probatorio portato all'esame del giudice ma da questo non valutato, tanto che le stesse Sezioni unite hanno oscillato fra un primo orientamento negativo (Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, 1491) ed una successiva adesione ad una tesi più largheggiante (Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 621), senza trovare però completa adesione né in giurisprudenza (ferme nell'orientamento più rigoroso, Cass., sez. V, 18 giugno 2003, Fasiello, in *Riv. pen.*, 2004, 915; Cass., sez. VI, 10 marzo 2003, Cesarano, *ivi*, 2004, 1265), né in dottrina (critici verso le Sezioni unite del 2001, CAPONE, *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, Padova, 2005, 201; MOSCARINI, *Novum probatorio ed error in procedendo nel sistema delle impugnazioni penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 636; ID., *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova 2005, 95; SCALFATI, *L'ammissibilità della revisione e la «prova nuova» dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 500).

3. Rispetto a tale problema, dunque, la decisione in rassegna potrebbe ritenersi semplicemente da inserire nel solco dell'orientamento più largheggiante, non fosse però per la circostanza cui nel caso di specie la Cassazione qualifica come prova nuova.

La vicenda cui si riferisce la pronuncia in epigrafe era relativa ad un episodio di violenza carnale commesso dall'imputato ai danni della moglie; la condanna risultava pronunciata sulla sola base delle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta dai giudici pienamente credibile. Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di colpevolezza per il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p. emergeva però nelle more del procedimento penale era in corso anche il giudizio civile di separazione ed in tale ambito processuale la moglie, pur riferendo dei comportamenti aggressivi del marito, non aveva mai fatto menzione dell'episodio di costrizione sessuale, nemmeno quando aveva avanzato ai sensi dell'art. 342 c.c. istanza di allontanamento del coniuge dalla casa familiare: questo anomalo "silenzio" su un episodio che in un giudizio di separazione avrebbe assunto assoluta rilevanza - e che comunque chiunque avrebbe immediatamente evidenziato al giudice civile - doveva portare, a dire della difesa del soggetto condannato per violenza carnale, a dubitare della credibilità della persona offesa (come detto unica fonte di accusa nei confronti dell'imputato).

Come si vede, nel caso di specie non si era in presenza di una "prova nuova" intesa quale ulteriore dato probatorio direttamente inerente il *thema probandum*, in grado di incidere sulla ricostruzione dell'accaduto, quanto su un elemento epistemologico idoneo a colorare di inattendibilità le prove preesistenti che avevano portato alla condanna. Insomma, la difesa non propone, mediante la produzione di innovativi dati conoscitivi, una diversa ricostruzione dell'accaduto, quanto evidenzia come la ricognizione della vicenda operata dalla pronuncia di colpevolezza si colorasse di dubbio in ragione del fatto che dubbia e discutibile era l'affidabilità delle prove sulla cui base tale pronuncia si fondava (per una tale distinzione fra prova incidente direttamente sul *thema probandum* ed elementi intesi, non a provare una diversa ipotesi ricostruttiva dell'accaduto, ma dimostrare la mancata conferma dell'ipotesi accusatoria, sia consentito il rinvio a SANTORIELLO, *La prova penale e la sua valutazione*, Roma 2012).

4. Secondo un orientamento consolidato, questa istanza di revisione mai avrebbe dovuto superare il vaglio di inammissibilità, proprio perché la difesa supporta la sua domanda non con un dato probatorio inerente la fondatezza dell'accusa ma con un elemento inteso a revocare in dubbio la credibilità delle fonti di conoscenza su cui si è basata la decisione di condanna. Ed, infatti, esemplificando: non costituisce "prova nuova", ai fini della revisione della sentenza di condanna una testimonianza la cui ammissione sia richiesta al solo fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già valutate dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna (Cass., Sez. V, 5 dicembre 1996, Sorvillo, in *Mass. Uff.*, n. 206779); il giudizio di inattendibilità di un

testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta, per fatti analoghi, una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da giustificare il ricorso all'istituto della revisione (Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, Coticoni, in *Mass. Uff.*, n. 245861); non integra prova nuova la sola ritrattazione del testimone d'accusa (Cass., Sez. III, 13 gennaio 2010, Perrone, in *Mass. Uff.*, n. 245915) o la sopravvenuta prova dell'inattendibilità di un collaboratore di giustizia (Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, Caridi, in *Mass. Uff.*, n. 243919); non può, invece, essere considerata "nuova prova", ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non potendo l'istanza di revisione essere fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Cass., Sez. V, 29 gennaio 2009, Mazzanti, in *Mass. Uff.*, n. 242950).

Breve: secondo una consolidata impostazione della giurisprudenza non rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, l'allegazione di elementi probatori, di dati di fatto, sì nuovi ma non conducenti ad una diversa ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio bensì intesi ad invalidare, a far dubitare – sminuendo la credibilità ed attendibilità delle fonti di conoscenza utilizzate –, della correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito il cui giudizio si richiede di rivedere.

5. Se questo era il quadro d'insieme elaborato nel tempo dalla Cassazione, come si spiega la sentenza in epigrafe ed in particolare come è riuscita la Suprema Corte ad argomentare nel senso della rilevanza, nell'ambito del giudizio di revisione, anche di elementi di fatto incidenti sulla valutazione della credibilità degli elementi di prova su cui si fonda la prima condanna?

Tale *revirement* si giustifica alla luce del contenuto della seconda massima in epigrafe, la quale correttamente ridisegna lo spazio deliberativo della revisione riportandolo – come peraltro espressamente richiede lo stesso art. 631 c.p.p. – nell'alveo della regole di giudizio di cui all'art. 530, co. 1 e 2, c.p.p. da leggersi in diretta connessione con il disposto dell'art. 533, co. 1, c.p.p. in base al quale "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio". Sul punto non parrebbero in realtà doversi essere incertezze giacché – come detto – è la stessa disciplina a prevedere che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p."; di conseguenza, considerato tale presupposto

normativo, dove risiede il profilo di novità e di rilevanza della decisione in commento?

Il fatto è che la giurisprudenza assai di frequente equivoca - non tanto nella lettura dell'art. 631 c.p.p. quanto - nella ricostruzione delle finalità dell'istituto della revisione, applicando a tale forma di impugnazione una impostazione epistemologica valida in astratto ma difforme rispetto a quello che sono gli *standard* decisionali del processo penale. Cerchiamo di chiarire il punto.

Se, a fronte di una decisione circa il verificarsi di un accadimento, ci collochiamo nell'ottica vero/falso, allora abbiamo due alternative: o dimostriamo che il fatto di cui si parla è accaduto o si dimostra che lo stesso non si è verificato. Di conseguenza, una volta pervenuti - secondo una determinata procedura di raccolta delle prove e della loro valutazione - ad una delle due conclusioni suddette, chi vuole ottenerne una rivisitazione dovrà dimostrare la veridicità della tesi contraria: detto altrimenti, se si è concluso nel senso che un dato avvenimento si è verificato, chi afferma il contrario dovrà dimostrare - con lo stesso rigore metodologico ed allegando dati dimostrativi di pari spessore rispetto a quelli che assistevano l'affermazione che si intende sconfessare - che lo stesso avvenimento non è avvenuto. A questa impostazione, per lo più, aderisce la giurisprudenza la quale, ad esempio, afferma che affinché una deposizione testimoniale possa considerarsi "prova nuova" occorre che essa sia idonea a smentire *ab imis* l'impianto accusatorio (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2007, Pecoraro, in *Cass. pen.*, 2008, 2979) ovvero che il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Cass., Sez. I, 13 marzo 2009, Caridi, cit.).

La suddetta impostazione epistemologica tuttavia non è certo quella accolta dal codice di procedura penale, il quale non pone il giudice su un piano di iniziale neutralità epistemologica rispetto a due ipotesi contrapposte rappresentate dalla colpevolezza o innocenza dell'imputato, di modo che come l'accusa deve dimostrare la fondatezza dell'accusa così l'indagato deve attestare la sua estraneità ai fatti. Nel processo penale non vi è un verdetto da scrivere *ex novo* né è dato riscontrare l'assenza di ogni opzione preferenziale per le due ipotesi in campo: il giudizio penale è infatti governato - nella sua instaurazione, nel suo svolgimento e nella sua conclusione - dal principio di presunzione di non colpevolezza e "presumere l'imputato non colpevole significa che l'ipotesi da verificare tramite il procedimento probatorio è [esclusivamente] la colpevolezza; se l'accertamento fallisce, occorre ripristinare, meglio con-

fermare, la situazione preesistente alla formulazione dell'accusa di reità; la logica insita nella presunzione di non colpevolezza non consente che la costruzione della prova sul fatto storico prenda le mosse dalle discolpe dell'imputato, il quale non sarebbe tenuto ad attivarsi sul piano probatorio se non dopo la fornita prova d'accusa da parte del pubblico ministero, posto che può contare su un epilogo favorevole – l'assoluzione – se la stessa non è stata raggiunta” (PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. Pen.*, IX, Torino 1995, 685. Nello stesso senso, DOMINIONI, *La presunzione di innocenza*, in ID., *Le parti nel processo penale*, Milano 1985, 200 ss.; ILLUMINATI, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Roma 1991).

Se si tengono a mente queste considerazioni, è evidente che la difesa – nel confronto con l'ipotesi accusatoria – non solo non deve dimostrare la veridicità della ricostruzione alternativa (ovvero l'estraneità ai fatti dell'imputato), ma nemmeno l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria (ovvero, la falsità della stessa, come che siano andati effettivamente i fatti), quanto deve limitarsi ad evidenziare come il pubblico ministero non sia stato capace di pervenire alla prova certa – oltre ogni ragionevole dubbio – della responsabilità dell'accusato. Ecco dunque come vanno correttamente ricostruiti gli spazi operativi dell'istituto della revisione: la condanna dell'imputato deve fondarsi su una valutazione della sua responsabilità in termini di ragionevole certezza (sul significato di tale *standard* probatorio sia consentito il rinvio a SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione*, Torino 2008, in specie il cap. 5); se dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emergono nuovi elementi che – pur senza dimostrare l'innocenza dell'accusato o comunque l'erroneità della decisione impugnata – comunque indeboliscano il quadro accusatorio e conferiscano alla conclusione assunta in precedenza un alone di dubbio, di incertezza, di perplessità, in capo al condannato va riconosciuto il dubbio ad una rivalutazione dell'originario verdetto per lui sfavorevole.

CIRO SANTORIELLO